

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 891)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 66, 150, 275, 320, 1316 e 1349)

d'iniziativa dei deputati **BARACETTI, ANGELINI Vito, CERQUETTI, PIERINO, ZANINI, CORVISIERI, FAGNI, GATTI, MARTELOTTI, MINUCCI, PALMIERI, GUERRINI e SPATARO (66); CRISTOFORI (150); PERRONE, CACCIA e STEGAGNINI (275); AMODEO e FERRARI Marte (320); CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI e ZOPPI (1316); LOBIANCO, CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CITARISTI, CONTU, CRISTOFORI, FERRARI Silvestro, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO e ZUECH (1349)**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1984

Norme sul servizio militare di leva
e sulla ferma di leva prolungata

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME SUL
SERVIZIO MILITARE DI LEVA****ART. 1.**

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Per la difesa della Patria, per il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, tutti i cittadini sono soggetti, secondo le norme in vigore, agli obblighi di leva.

Nello svolgimento delle attività di servizio, l'Amministrazione della difesa impegna le capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa del militare di leva, per il fine comune della difesa della Patria.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

ART. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, se richiesto dall'interessato con domanda documentata, di disporre nuovi esami fisio-psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al corpo.

I militari ed i graduati di truppa in servizio di leva che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda e ove ne sussista l'esigenza, quali assistenti degli ufficiali medici, per coadiuvare gli stessi nell'espletamento di attività sanitarie.

ART. 4.

Nei limiti di cui al successivo articolo 32 ed in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annual-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari ed i graduati di truppa in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, secondo le modalità fissate nel manifesto di chiamata alle armi.

I militari ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa.

Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

ART. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

ART. 6.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si verificano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

accertate difficoltà economiche o familiari;

minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

statura non superiore a metri 1,55 ».

A parità delle condizioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sopra modificato, deve essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come modificato dai successivi commi del presente articolo, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

Nel punto 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole « in servizio o per causa di servizio » sono sostituite dalle parole « in servizio e per causa di servizio ».

Dopo il punto 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente punto 9):

« giovane avente responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e/o per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, purché si tratti di unico produttore di reddito, in assenza di altri familiari compresi tra i diciotto ed i sessanta anni ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:

« Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali ».

ART. 7.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« a) da un ufficiale superiore del corpo delle capitanerie di porto, designato dal comandante, presidente; ».

Dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ».

Dopo la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia ».

ART. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato almeno la metà degli esami che avrebbe dovuto superare in base ai piani di studio della facoltà di appartenenza ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 9.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo ritardo. Coloro che vengono a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento, con procedura d'urgenza, della relativa istruttoria.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto ministeriale, il regolamento

concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

ART. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai militari ammessi alla ferma prolungata di leva.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di cui al precedente articolo 5.

ART. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per concorrere al ripristino delle infrastrutture civili, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché alla tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'Amministrazione della difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

ART. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, che si svolgono nell'ambito territoriale dove i militari espletano il servizio di leva.

ART. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 16.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

- a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;
- b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le norme di cui al precedente comma si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate.

Le stesse norme si applicano, altresì, al termine della ferma di leva prolungata anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 17.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata leg-

ge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

- a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;
- b) siano in possesso dei requisiti o qualifiche richiesti per le suddette assunzioni.

Presso la direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita un'apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma di leva prolungata in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

- a) l'elenco dei posti disponibili di volta in volta e delle relative sedi di servizio;
- b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente co-

stituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

ART. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma

volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, l'Arma dei carabinieri o i corpi di cui al precedente articolo 5, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo ».

ART. 20.

Il terzo e il sesto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri in servizio di leva, che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio ».

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938,

n. 744, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno otto mesi di servizio, sempreché abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado ».

« Le promozioni di cui al primo comma sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, di convalescenza, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonché i giorni di viaggio.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonché ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « portatori di *handicaps*, » aggiungere le parole: « militari di leva ».

ART. 23.

I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma.

ART. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

TITOLO II

NORME SULLA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA E DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE FORZE ARMATE E SUI RAPPORTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ART. 25.

Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti

e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate - ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 - e alle norme del diritto penale militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento hanno diritto ad assistere alle attività di cui al primo comma, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, a presenziare alle attività di cui al precedente primo comma.

ART. 26.

L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è altresì parte integrante della formazione del militare di leva.

Di conseguenza, i programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

ART. 27.

Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione, composta dai rappresentanti del comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del precedente comma, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

ART. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

L'amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione del-

le strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore dei militari in servizio;

c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative nonché la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive dei militari in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui le infrastrutture sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

TITOLO III

NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

ART. 30.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennialmente, nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

ART. 31.

Il periodo di servizio militare di leva, quello in ferma prolungata e quello volontario sono validi a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

I militari in servizio già frequentatori dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che hanno contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età devono intendersi arruolati, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a quella data siano stati frequentatori di corsi presso le citate scuole.

TITOLO IV

NORME SULLA FERMA DI LEVA
PROLUNGATA

ART. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

| | |
|-----------------------|--------|
| Esercito | 16.000 |
| Marina | 5.000 |
| Aeronautica | 5.000 |

ART. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti per la commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, ai sensi del precedente articolo 4.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

- 1) siano cittadini italiani residenti nel territorio nazionale;
- 2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, del diploma di scuola media di primo grado;

4) alla data di scadenza del bando di arruolamento abbiano l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5 per motivi disciplinari o per indegnità o per inattitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma di leva prolungata sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento, in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma di leva prolungata è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 34.

I militari in ferma di leva prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui al comma precedente provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

In relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

ART. 35.

Le norme di cui al precedente articolo 15 si applicano anche ai militari in ferma di leva prolungata nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ART. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

« 1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti

dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente alinea:

« 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; ».

ART. 37.

Ai militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale è riservato:

a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato;

b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, mec-

canici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto *a)* del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

ART. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

TITOLO V

NORME PROGRAMMATICHE,
TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina pre-cetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

ART. 40.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva, ricevono il vitto da parte dell'amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'amministrazione militare.

ART. 41.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 42.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal V comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

ART. 44.

Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adi-

biti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

ART. 45.

Il Ministro della difesa appronta una pubblicazione da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

ART. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 32, nonché la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

ART. 47.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge, sono allegati alla relazione

al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.405 milioni per l'anno 1984, in lire 43.370 milioni per l'anno 1985 ed in lire 61.820 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 2102, 2103, 2104, 2501, 2502 e 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come di seguito specificato:

per l'esercizio finanziario 1984:

capitolo 2102 per lire 2.000 milioni
capitolo 2103 per lire 2.000 milioni
capitolo 2104 per lire 2.000 milioni
capitolo 2501 per lire 3.000 milioni
capitolo 2502 per lire 1.405 milioni
capitolo 2503 per lire 1.000 milioni

per l'esercizio finanziario 1985:

capitolo 2102 per lire 8.500 milioni
capitolo 2103 per lire 8.500 milioni
capitolo 2104 per lire 8.500 milioni
capitolo 2501 per lire 8.870 milioni
capitolo 2502 per lire 4.500 milioni
capitolo 2503 per lire 4.500 milioni

per l'esercizio finanziario 1986:

capitolo 2102 per lire 12.000 milioni
capitolo 2103 per lire 12.000 milioni
capitolo 2104 per lire 12.000 milioni
capitolo 2501 per lire 13.820 milioni
capitolo 2502 per lire 6.000 milioni
capitolo 2503 per lire 6.000 milioni

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 gli importi degli stanziamenti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti di competenza dei capitoli indicati nel precedente comma, come stabiliti dalla legge 29 dicembre 1983, n. 744, e come ridotti a norma del precedente comma, non potranno essere aumentati in misura superiore al tasso di inflazione programmato per i medesimi esercizi, rispettivamente pari al 7 per cento e 5 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA
IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA**

| GRADI | Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente | |
|--|---|---------------------|
| | Fino al 12° mese | Dal 13° mese in poi |
| Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere | 30 | 60 |
| Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto | 40 | 65 |
| Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere | 50 | 70 |

NOTA - La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.

